

Prot. n.519458

Roma li, 19/09/2014

SCARICATO

ROMA CAPITALE
Dirigente Suap
Francesca Romana Nicastro
Via dei Cerchi,6
00186 ROMA

Oggetto: attività di trucco permanente

In riscontro alla nota prot. n.°40012 del 12/06/2014 - concernente la problematica dell'inquadramento dell'attività di trucco permanente/semipermanente definita anche dermopigmentazione ovvero se la stessa possa ritenersi assimilabile all'attività di tatuaggio e piercing ovvero debba essere inserita nell'attività di estetica – si rileva quanto segue.

Innanzitutto va precisato che non vi è alcuna differenza tra trucco permanente, semipermanente o dermopigmentazione in quanto i suddetti termini sono sinonimi della stessa tecnica.

Per trucco permanente, semipermanente o dermopigmentazione si intende, dunque, la tecnica di tatuaggio applicata in campo estetico che consente di abbellire, modificare, correggere ed equilibrare determinati tratti del viso e del corpo.

Secondo la definizione che ne dà il Ministero della Sanità per tatuaggio si intende, invece, la metodica che produce una colorazione permanente di parti del corpo ottenuta attraverso l'introduzione o la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni e figure indelebili. Trattasi questi ultimi di "trattamenti" che comportano l'inserimento di sostanze chimiche negli strati intradermici, al fine di decorare il corpo.

La micropigmentazione si distingue dalle tecniche di tatuaggio tradizionali perché utilizza macchine più delicate e leggere nonché pigmenti micronizzati che vengono installati più superficialmente, a livello epidermico. Tale tipologia di trattamento ha come prerogativa quella di attenuarsi nel

tempo: la durata del trucco permanente dipende, infatti, da fattori soggettivi (età, ricambio cellulare, conformazione anatomica della cute, potere di cicatrizzazione post intervento) e oggettivi (tipo di pigmento utilizzato, tecnica manuale impiegata, profondità delle incisioni, assunzione di farmaci, esposizione al sole).

Il trucco permanente - tecnicamente denominato Tec, cioè tatuaggio estetico correttivo - persegue finalità estetiche, ovvero migliorare l'aspetto estetico attraverso l'attenuazione degli inestetismi, ma non terapeutiche, ossia di diagnosi, profilassi e cura di eventi morbosi, tipiche della professione sanitaria.

L'attività di tatuaggio, invece, persegue lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle.

L'art.1 della legge n.1/1990, al primo comma, recita testualmente :“ L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti”.

Sebbene, dunque, l'attività di trucco permanente presenti tratti comuni sia con l'attività di estetica sia con l'attività di tatuaggio e la linea di demarcazione non sia netta e precisa, si ritiene preponderante, per l'inquadramento, la finalità perseguita, con la conseguenza di considerare assimilabile l'attività in questione all'estetica. Invero, nell'auspicare l'emanazione di una normativa che disciplini l'intera materia contemplando iter formativi distinti e diversificati a seconda della tipologia del trattamento, si ritiene allo stato che il percorso previsto dalla L. n.1/1990 debba considerarsi per la sua completezza abbastanza formativo anche per l'esercizio dell'attività di trucco permanente.

Il Segretario

(Avv. Modestina Di Sabato)

